REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

N. 638/15 Sent.
R. I.C.
N. Cron.
R. Rep.

in persona del Giudice Unico, dott. Federico Bressan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012 vertente

TRA

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede (MN), , C.F. e P.I. rappresentata e difesa dall'avv. , del Foro di Verona in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Verona, Viale della Repubblica n. 6, presso lo studio del difensore

ATTRICE

E

., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in (VR), C.F. e P.I. rappresentata e difesa in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione notificato, dagli avv.ti Massimo Lupi, Francesca Ferrario ed Elisabetta Magri, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Verona, Vicolo S. Francesco del Corso n. 2

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento corrispettivo per esecuzione opere appaltate.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2014, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti, che si intende qui richiamato in parte qua – unitamente agli atti del giudizio ai quali le parti hanno fatto espresso rinvio nella individuazione delle

Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e0c85

rispettive conclusioni – per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento decisorio. In particolare:

conclusioni di parte attrice:

"in via istruttoria: previa revoca/modifica dell'ordinanza dell'1.7.2014, depositata in data 10.7.2014, ammettere le istanze istruttorie come formulate nelle memorie 183, comma 6, nn. 2-3, depositate rispettivamente in data 27.9.2013 e 21.10.2013.

Nel merito: in accoglimento delle ragioni tutte di parte attrice, ritenere obbligata e condannarsi la in persona del legale rappresentante in carica a pagare alla società l., in persona del legale rappresentante in carica, la somma di € 257.380,77, oltre Iva di legge, come meglio specificato in narrativa di citazione, o quella anche diversa che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali ex d.l.gs 231/02 e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo; con vittoria di spese e compenso giudiziale della presente causa, aumentati del contributo previdenziale e dell'Iva, se dovuta, come per legge";

conclusioni di parte convenuta:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda ed eccezione respinta, così giudicare:

In via preliminare:

dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta in relazione alle domande svolte in giudizio e, per l'effetto, rigettarle integralmente.

In via preliminare e subordinata;

dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Verona [Sez. distaccata di Legnago] in relazione alla presente causa, in virtù della clausola compromissoria inserita nel contratto d'appalto del 9.07.2008 e per l'effetto dichiarare improcedibile il presente giudizio.

Nel merito:

rigettare le domande svolte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria:

occorrendo, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze capitolate nella memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., e con i testimoni ivi indicati, nonché di essere ammessi a prova contraria, con i medesimi testi.

Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e0885

In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

§ Con atto di citazione notificato il 22.2.2012, , ha convenuto in giudizio , chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 257.380,77 (+ Iva) a titolo di corrispettivo dei lavori e migliorie extra contratto da quest'ultima in ipotesi commissionati "in proprio" nell'ambito di un già esistente contratto d'appalto sottoscritto in data 9.7.2008 tra [in qualità di committente], [in qualità di appaltatrice] e [quale utilizzatrice finale del bene], avente ad oggetto la costruzione di un edificio industriale da realizzarsi in , a sua volta collegato ad un precedente contratto di locazione finanziaria datato 27.12.2007 stipulato tra le sole . e

§ Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva ed, in affermata via preliminare subordinata, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Verona in ragione della clausola compromissoria inserita nel richiamato contratto d'appalto del 9.7.2008.
Nel merito ha contestato di non aver mai commissionato alla società attrice alcun lavoro eccessivo rispetto a quanto già previsto nel predetto contratto d'appalto del 9.7.2008, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda.
In via subordinata ha chiesto di essere integralmente manlevata dal direttore dei lavori, ing. , che otteneva di poter chiamare in causa sul presupposto della sua dedotta responsabilità professionale quale progettista delle opere ed autore del computo metrico estimativo.
§ Si costituiva in giudizio , confermando la circostanza che nel corso dei lavori d'appalto avrebbe ordinato in proprio alla società attrice una serie di lavori aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti [tutti effettivamente eseguiti da] e chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti da deducendo di aver redatto l'iniziale computo metrico estimativo esattamente nei termini

Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e0c85

richiesti dall'utilizzatrice e di averlo poi aggiornato sulla base delle richieste di variante dalla medesima provenienti.

Chiedeva, in ogni caso, ai fini della manleva, di essere a sua volta autorizzato a chiamare in causa la propria Assicurazione per la responsabilità civile, [illegible]

§ Questa si costituiva a propria volta in giudizio eccependo l'inoperatività della polizza professionale sul presupposto che il fatto dedotto in giudizio non vi sarebbe rientrato. In via subordinata, aderiva alle allegazioni difensive del .

§ Successivamente all'integrazione del contraddittorio . e l'ing. davano atto di aver raggiunto un accordo e all'udienza del 18.6.2013 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti processuali tra gli stessi, oltre che tra il e '

Il giudizio proseguiva, quindi, tra le sole . e '

§ Con successiva ordinanza dell'1.7.2014 venivano rigettate tutte le richieste istruttorie formulate delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni delle parti.

II

A

Va preliminarmente affermata la giurisdizione della A.G.O., non applicandosi a . la previsione dell'art. 18 del contratto ' del 9.7.2008 che espressamente prevede la devoluzione di *"Qualsiasi controversia insorta tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente contratto ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri"*, aggiungendo che *"il procedimento arbitrale sarà rituale"*.

Non si ritiene, infatti, che . sia propriamente "parte" a tutti gli effetti del richiamato contratto, estendendosi alla stessa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 dell'articolato contrattuale, la sola legittimazione (concorrente, peraltro, con quella della committente) alla presentazione delle denunce e all'esercizio delle azioni di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., essendo per il resto menzionata nell'atto solo in ragione del

Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 80d85

collegamento funzionale esistente tra il contratto d'appalto (in costruendo) dell'immobile dedotto in causa ed il contratto di locazione finanziaria [leasing] n. 326309/1 dalla medesima stipulato con la committente.

B

Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che ora si espongono.

§ Oggetto del giudizio è la pretesa di . di vedersi riconosciuto il pagamento della somma di € 257.380,77 + Iva in relazione alla dedotta realizzazione di una serie di opere e di lavorazioni nel cantiere di , zona industriale [di cui alle fatture n. 228 e 240 prodotte in atti dalla stessa attrice] asseritamente non incluse nel computo metrico estimativo allegato al richiamato contratto stipulato cor [per la realizzazione "chiavi in mano" dell'edificio industriale m. i. nel permesso di costruire richiamato nel contratto medesimo da destinare all'esito a], ma ciò nondimeno ugualmente eseguite su espressa richiesta di quest'ultima.

Non essendo tali lavori compresi nell'oggetto del contratto "principale", si tratterebbe (nella prospettazione attorea) dell'esecuzione di un nuovo e diverso contratto d'appalto di cui sarebbero parti , da un lato, e , dall'altro.

§ Questa prospettazione dei fatti non è accettabile finendo per stravolgere il senso e la portata delle relazioni tra le parti del più vasto e complesso rapporto finalisticamente strutturato in vista della realizzazione dell'immobile destinato a e finanziato da .

I lavori che parte attrice assume non esserle stati pagati – a prescindere da ogni altra considerazione di merito relativa alla loro effettiva ordinazione, alla loro reale esecuzione, alla loro pertinenza e non duplicazione, al loro effettivo valore (tutti profili di indagine ritualmente allegati in termini problematici dalla società convenuta), nonostante i abbia cercato in tutti i propri atti e deduzioni a verbale di "sganciarli" dal contratto in forza del quale stava realizzando il capannone (e locali pertinenziali) destinato a – costituiscono di fatto nulla più che delle varianti in corso d'opera e come tali vanno riguardate, anche con riferimento alle modalità di ordinazione e pagamento.

Basta, d'altro canto, ripercorrere l'elencazione delle lavorazioni – contenuta in atto di citazione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e0c85

depositata il 27.9.2013 – che l'attrice assume di aver eseguito su ordine di – e che questa peraltro contesta di aver mai espressamente ordinato – e confrontarla con quella dell'offerta originaria, per rendersi conto di come le stesse siano strettamente pertinenti alla realizzazione ed al completamento del compendio immobiliare di riferimento oggetto del contratto e siano comunque state richieste ed eseguite prima della definitiva consegna dell'opera alla committente e del rilascio del certificato di agibilità.

Ma se così è, se cioè si tratta di mere varianti, di modifiche e di prestazioni accessorie ad un progetto che è esattamente quello alla cui realizzazione si riferisce il richiamato contratto d'appalto , allora il parametro normativo di riferimento non può che essere l'art. 13 del contratto secondo cui: "1. E' fatto divieto all'appaltatore di apportare varianti al progetto e/o alle opere commissionate. Qualora l'appaltatore contravvenga a tale divieto esso sarà tenuto a ripristinare lo stato di fatto preesistente alla variante e a risarcire alla Committente il danno ad essa derivante. 2. Resta salva la facoltà della committente, su conforme determinazione dell'utilizzatore, di accettare le opere in tal modo eseguite, restando inteso che per esse l'appaltatore non avrà diritto alla corresponsione di alcun corrispettivo. 3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, la Committente avrà facoltà, su conforme determinazione dell'utilizzatrice, di ordinare l'esecuzione di lavori in variante, anche oltre i limiti previsti dagli artt. 1660 e 1661 c.c., obbligandosi sin d'ora l'appaltatore ad eseguire detti lavori e rinunciando ad esercitare il diritto di recesso ivi previsto. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo paragrafo dell'art. 12, le eventuali varianti debbono essere ordinate/confermate per iscritto dal(la) Committente ed il relativo costo definito preliminarmente all'esecuzione dei lavori in linea con i prezzi stabiliti nel computo metrico estimativo allegato sub. "A" o, qualora si trattasse di categorie di lavorazioni diverse rispetto a quelle ivi previste, in conformità ai prezzi di mercato vigenti all'epoca della variante in relazione alla tipologia di lavorazione ed al luogo in cui essa deve essere eseguita. 4. L'appaltatore rinuncia sin da ora irrevocabilmente alla facoltà di recesso riconosciutagli dagli articoli 1660 e 1661 c.c.".

Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e0c85

Tale essendo il quadro convenzionale di riferimento per l'appaltatrice e considerato che le lavorazioni di cui viene chiesto il pagamento sono state eseguite sul compendio immobiliare oggetto del richiamato contratto d'appalto, ne consegue che la domanda in esame è nei confronti di priva di fondamento, non disponendo di un titolo azionabile nei suoi confronti e non essendo comunque l'utilizzatrice il soggetto tenuto al pagamento delle varianti (comunque denominate), quanto piuttosto – in via eventuale e nella sola ricorrenza di tutte le richiamate condizioni legittimanti – la committente alla quale sola può rivolgere la pretesa azionata in causa ed alla quale, quindi, dovrà avanzare domanda di pagamento attivando il giudizio arbitrale convenzionalmente previsto quale strumento di risoluzione delle controversie insorte in relazione all'esecuzione del contratto.

Sotto quest'ultimo profilo va comunque osservato come delle due fatture prodotte dall'attrice, solo una (la n. 228 del 15.5.2009, di € 84.000,00) è stata emessa nei confronti di , mentre la seconda (la n. 240, del 18.5.2009, di € 180.000,00) lo è stata direttamente nei confronti di , alla quale però non risulta essere stato ulteriormente sollecitato il pagamento e non è stata comunque citata in questo giudizio.

In sintesi:

1. i lavori di cui l'attrice chiede il pagamento alla (sola) si riferiscono, e sono comunque tutti inerenti, all'unico contratto di appalto stipulato da con ;
2. qualsiasi controversia ad essi relativa dev'essere quindi valutata e risolta nell'ambito di tale contesto, con ogni conseguenza, sia dal punto di vista procedurale, che della individuazione del soggetto tenuto all'adempimento dei relativi obblighi;
3. in relazione al richiamato contratto d'appalto assume la veste di soggetto "terzo", pur essendo tale contratto funzionalmente collegato al contratto di leasing di cui è invece parte sostanziale;
4. la circostanza che fosse previsto nello stesso contratto d'appalto che l'erigendo immobile dovesse essere destinato a (che a

Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e0c85

realizzazione completata ne sarebbe diventata l'utilizzatrice finale) non comporta alcun obbligo di quest'ultima nei confronti dell'appaltatrice/esecutrice. Invero, in materia di leasing, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza l'operazione di "leasing" finanziario dà luogo ad una figura di collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di "leasing" senza che possa ravvisarsi un'operazione giuridica unitaria ed un rapporto trilaterale. Il collegamento negoziale è dato dal fatto che "l'acquisto compiuto dalla società di leasing è volto allo scopo di soddisfare l'interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, interesse che costituisce la causa concreta dell'intera operazione negoziale" (Cass. civ. Sez. III, 27.7.2006, n. 17145). Anche nell'ipotesi in cui il bene venga consegnato dal fornitore direttamente all'utilizzatore, il concedente rimane comunque il solo obbligato al pagamento del prezzo, in forza della "scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore l'obbligazione di pagamento del prezzo" (Cass. civ., sez. III, 23.5.2012, n. 8101). Pertanto, mentre l'utilizzatore è legittimato ad esercitare qualsiasi azione mirante all'ottenimento dell'esatto adempimento da parte del fornitore, sostituendosi di fatto al concedente [v. art. 15, u.c., del più volte richiamato contratto d'appalto], il fornitore non potrà, al contrario, mai far valere le proprie pretese sull'utilizzatore;

5. in ogni caso, la pretesa è inammissibile per non essere stata rispettata la scansione procedurale finalizzata alla individuazione delle varianti, alla determinazione preventiva del loro costo ed alla loro approvazione, condizionante il diritto a compenso dell'appaltatore.

§ Escluso che possa vantare alcuna effettiva pretesa contrattuale nei confronti di , va parimenti escluso che la domanda azionata in causa possa efficacemente fondarsi sul preteso riconoscimento di debito in ipotesi contenuto nella mail di provenienza prodotta dall'attrice quale doc. 7 all'atto del deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., non evincendosi dalla stessa alcuna reale ed effettiva assunzione di impegno di pagare le somme riportate nelle citate fatture emesse da .

Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e0c85

Come già osservato nel corso della fase di trattazione con l'ordinanza datata 1.7.2014, la convenuta in tutti i propri atti ha sempre integralmente avversato la pretesa avanzata nei suoi confronti da . e ciò ha fatto contestando sia la propria "legittimazione passiva", che il "quantum" della pretesa. Lungi, quindi, dall'aver assunto in capo a sé un qualsiasi obbligo di pagamento, all'opposto, con la riferita missiva elettronica (valutabile siccome non contestata nella provenienza), ha comunicato espressamente a l che avrebbe dovuto rivolgere ogni pretesa alla committente

Va, quindi, ribadito che in atti non vi è alcun atto o documento contenente un pieno riconoscimento di debito da parte di l. nei confronti di l in relazione alla retribuzione dei lavori da questa in ipotesi "realizzati in più" rispetto a quelli inizialmente concordati con la committente

C

Quanto, infine, alle ripetute istanze istruttorie formulate dalla società attrice, ne va ribadita l'inammissibilità e comunque l'irrilevanza alla luce delle suesposte considerazioni, che confermano quelle già illustrate nella richiamata ordinanza dell'1/10.7.2014.

Ed infatti, quand'anche trovassero integrale conferma le circostanze articolate nei capitoli di prova dedotti da nella memoria istruttoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., non per questo la domanda attorea potrebbe trovare accoglimento considerato che difetterebbe comunque la prova della completa autonomia delle opere e delle lavorazioni eseguite nel cantiere di riferimento rispetto a quelle ancora da realizzare nel medesimo compendio immobiliare e, quindi, l'assoluta indipendenza tra l'oggetto dell'appalto stipulato tra ed e quello che si assume essere proprio del diverso ed autonomo contratto che sarebbe stato stipulato tra e

Al di là della prova della avvenuta esecuzione de facto delle lavorazioni elencate dei diversi capitoli di prova che si vorrebbero ammessi, mancherebbe, poi, anche quella – da fornire in termini precisi e circostanziati – della effettiva stipulazione di tale nuovo, diverso, autonomo contratto d'appalto da parte dei legali rappresentanti delle due società, considerato che la domanda di l è formulata in termini di

Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e0c85

adempimento contrattuale e non già anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.; azione che peraltro, anche se proposta, risulterebbe infondata nei confronti di laddove si consideri che le opere in ipotesi realizzate da accedono ad un immobile che non è, né è certo che diventerà mai, di proprietà di sicché, allo stato, anche l'azione di arricchimento senza causa andrebbe svolta nei confronti di

III

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *"decisum"* di causa (cfr. anche la giurisprudenza consolidata di Cass. SS.UU. n. 17405 - 6/2012; Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012; Corte Cost. ord. n. 261/2013).

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico, dr. Federico Bressan, definitivamente pronunciando sulla causa n. 10000179/2012 R.G., respinta, disattesa e comunque assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

a) respinge la domanda avanzata dall'attrice nei confronti di

b) condanna l'attrice alla rifusione in favore di delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 13.430,00, oltre ad I.v.a., C.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.

Così deciso in Verona il 9 marzo 2015

Il Giudice
dott. Federico Bressan

TRIBUNALE C.P. DI VERONA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 10 MAR. 2015
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Pasquale Mariglano)

Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e0d85